



COMUNE DI GRATTERI
Area Metropolitana di Palermo

Ordinanza n. 46 /2020

Gratteri, 17 NOV. 2020

IL SINDACO

VISTI i provvedimenti ad oggi adottati a livello nazionale e regionale di gestione dell'emergenza sanitaria da COVID – 19, tuttora in atto, ed in particolare:

-il DPCM del 3 novembre 2020;

-l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 Novembre 2020 che colloca la Regione siciliana nello scenario di rischio intermedio, c.d. "Arancione".

CONSIDERATO che l'andamento epidemiologico registra una circolazione importante del virus con un aumento progressivo dei casi positivi rilevati;

VALUTATA la necessità di adottare misure straordinarie per contenere i disagi dell'emergenza sanitaria;

RITENUTO altresì necessario adottare misure utili per consentire il completamento delle attività di mappatura dei "contatti stretti" e di acquisizione dei tamponi, al fine di disporre di una rappresentazione capillare del contagio sul territorio in stretta collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP territorialmente competente;

VISTO l'art. 32 della Costituzione secondo cui "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

VISTO il Decreto Legge del 7.10.2020, n. 125, che introduce misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità del sistema di allerta COVID-19, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, con proroga fino al 31 gennaio 2021;

VISTO l'art. 18 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 che, abrogando l'art. 3. Comma 2, del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;

VISTO l'art. 50, commi 5, 6 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, ed in particolare, in caso di emergenze, anche riorganizzando gli orari degli esercizi commerciali;

VISTO l'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'O.A. EE.LL. vigente in Sicilia;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. N. 267/2000 e dell'art. 32 della L 833/1978;

per le motivazioni sopra riportate,

ORDINA

Ferme restando tutte le misure già vigenti di contenimento del rischio di diffusione del virus, a decorrere dalle ore 7.00 del 20.11.2020, con riferimento all'intero territorio del Comune di Gratteri, sono adottate le seguenti ulteriori misure:

- La sospensione delle visite domiciliari in occasione degli eventi funebri e dei cortei funebri. Per la tumulazione è consentita esclusivamente la presenza dei familiari per un massimo di 15 persone oltre gli operatori, con obbligo di mantenere la distanza interpersonale di un metro e di indossare i Dispositivi di Protezione Individuale che coprono naso e bocca.
- Gli esercenti ed eventuali dipendenti di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, autorizzati ai sensi del DPCM del 3.11.2020 all'esercizio dell'attività mediante consegna a domicilio e per asporto, dovranno adottare le seguenti misure:
 - utilizzo obbligatorio di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) a copertura di naso e bocca;
 - utilizzo di guanti monouso ovvero dedicati (solo per la manipolazione dei prodotti e generi alimentari);
 - mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro con i clienti all'atto della consegna a domicilio;
 - osservare le linee guida in vigore per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative.
- Gli esercenti ed eventuali dipendenti di esercizi commerciali a posto fisso dovranno adottare le seguenti misure:
 - utilizzo obbligatorio di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) a copertura di naso e bocca;
 - utilizzo di guanti monouso ovvero dedicati (solo per la manipolazione dei prodotti e generi alimentari);

-nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce, in alternativa dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;

-divieto assoluto per i clienti di manipolare generi del settore alimentare;

-informazione ai clienti in attesa per garantire il distanziamento interpersonale;

-osservare le linee guida in vigore per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative.

- Gli esercenti ed eventuali dipendenti di esercizi commerciali in forma itinerante dovranno osservare le seguenti misure:

-utilizzo obbligatorio di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) a copertura di naso e bocca;

-utilizzo di guanti monouso ovvero dedicati (solo per la manipolazione dei prodotti e generi alimentari);

-pulizia e igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;

-contingentamento dell'accesso al banco vendita a cura degli esercenti con distanziamento interpersonale di almeno un metro tra le persone, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale;

-disponibilità ed accessibilità a sistemi di disinfezione delle mani per i clienti;

-divieto assoluto per i clienti di manipolare generi del settore alimentare;

-informazione ai clienti in attesa per garantire il distanziamento interpersonale;

-osservare le linee guida in vigore per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative.

- Gli esercenti il commercio su area pubblica dovranno sottoporsi a cadenza mensile al Tampone Covid-19 (nasopharyngeal) cosiddetti Test Rapido o Test Molecolare, trasmettendo al Servizio di Polizia Municipale l'esito negativo dello stesso.

- La presente ordinanza ha validità con decorrenza immediata, con riserva di adottare ulteriori provvedimenti di proroga e/o revoca tenuto conto dell'andamento del contagio epidemiologico e delle disposizioni che verranno al riguardo adottate dagli organi istituzionali preposti sovracomunali, e sarà resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale nonché tramite sito Web Istituzionale.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia trasmesso, per gli adempimenti di legge:
- a S.E. il Prefetto di Palermo;
 - al Comandante della locale Stazione Carabinieri;
 - alla Guardia di Finanza – Tenenza di Cefalù;
 - al Servizio di Polizia Municipale;
 - al Responsabile dell'Area Urbanistica – Lavori Pubblici – Servizi Manutentivi;
 - al Dipartimento Regionale della Protezione Civile.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 1.000,00, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 149 del 25.03.2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020.

Avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D. Lgs. N. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Palermo, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Sicilia o, in alternativa, al Presidente della Regione Sicilia entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'Albo Comunale.

IL SINDACO
Avv. Giuseppe MUFFOLETTO

